



## CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

# Art. 2

## PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

A cura del Ministro del Tesoro sara' formato l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, ed indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

Ciascun Ministro fara' compilare l'inventario dei mobili, materiali e mobilio di spettanza dello Stato.

Il regolamento determinera' le norme per la formazione specifica e la conservazione dei detti inventari.

Versione in vigore dal 20 marzo 1884 secondo Normattiva, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato |
| Estremi       | Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016                                                            |
| Titolo        | I — Del patrimonio dello Stato e dei contratti                                                     |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884                                                               |

#### Fonte del testo: Normattiva

[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it), servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-2-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it